

Tribunale Ordinario di Tivoli

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari

Lette le note di udienza;

Letta l'opposizione ex art.615, comma 2, cpc formulata dall'esecutata;

Letta l'istanza di sospensione ex art.624 cpc

DEDUZIONI DELLE PARTI

Con ricorso ex artt. 615 e 624 c.p.c., depositato in data 6 febbraio 2026, L. Ma. proponeva opposizione all'esecuzione avverso M. Finance S.r.l., in qualità di creditore procedente, e la mandataria e servicer B. I. plc, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, del precetto e delle procedure esecutive intraprese nei suoi confronti.

Esponneva l'opponente di aver ricevuto, ad istanza delle società opposte, atto di pignoramento presso terzi, da cui era scaturita la procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Tivoli, sezione esecuzioni mobiliari, n.r.g.e. 2790/2024, avente ad oggetto le somme dovute in suo favore dal terzo Organizzazione di P. Soc. Coop. Agricola, in forza del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti, sino alla concorrenza dell'importo di euro 99.298,95 oltre accessori. Precisava che, nell'ambito di tale procedura, aveva già proposto opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione, con conseguente differimento dell'udienza di comparizione delle parti.

Riferiva altresì di aver ricevuto atto di pignoramento immobiliare, da cui era scaturita la presente procedura, avente ad oggetto il diritto di piena proprietà dell'immobile sito in Palombara S., con udienza fissata al 7 luglio 2026 innanzi a questo Giudice. Esponneva che, con provvedimento di fissazione dell'udienza, erano stati nominati il consulente tecnico d'ufficio per la perizia immobiliare e il custode/delegato alla vendita.

Deduceva che entrambe le procedure esecutive erano state precedute da atto di precetto notificato in data 30 settembre 2024, con il quale le opposte avevano intimato il pagamento della somma complessiva di euro 99.298,95, dichiarando la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 21 settembre 2007 con B. plc, garantito da ipoteca sull'immobile sopra indicato.

Secondo la prospettazione dell'opponente, il credito azionato si fonderebbe su una duplice operazione di cessione in blocco, dapprima da B. plc a B. I. plc e successivamente da quest'ultima a M. Finance S.r.l., ai sensi dell'art. 58 TUB e della legge n. 130/1999, nonché sul conferimento di procura speciale in favore della mandataria per il recupero dei crediti cartolarizzati.

L'opponente eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva delle società opposte e l'insussistenza della titolarità del credito azionato, deducendo la mancata prova dell'effettiva inclusione del proprio rapporto di mutuo tra quelli oggetto delle operazioni di cessione, nonché il mancato deposito della documentazione contrattuale idonea a legittimare l'azione esecutiva. Eccepiva, altresì, l'inefficacia e improcedibilità dell'azione esecutiva per violazione dell'art. 543 c.p.c.

Con riferimento al contratto di mutuo fondiario, l'opponente deduceva la vessatorietà e la nullità di plurime clausole contrattuali, nonché la violazione della normativa consumeristica e degli obblighi di trasparenza informativa, sostenendo di rivestire la qualità di consumatrice. Contestava, in particolare, le clausole di determinazione degli interessi corrispettivi e moratori, anche in relazione alla dedotta manipolazione del parametro Euribor, nonché l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto e del piano di ammortamento allegato.

Eccepiva, inoltre, la nullità del precetto, deducendone l'indeterminatezza, la mancata specificazione delle modalità di calcolo del capitale residuo e degli interessi richiesti e la conseguente incertezza del credito posto a fondamento dell'azione esecutiva.

Rappresentava, infine, che il cumulo delle procedure esecutive incideva in modo significativo sulla propria situazione economica, avendo ad oggetto l'unica fonte di reddito da lavoro dipendente e l'abitazione di residenza, chiedendo pertanto la sospensione delle procedure esecutive in corso.

Con istanza cautelare, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione, anche inaudita altera parte, deducendo la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Si costituiva in giudizio M. Finance S.r.l. e, per essa, quale mandataria e servicer, B. I. plc, chiedendo il rigetto dell'opposizione e dell'istanza di sospensione cautelare.

L'opposta esponeva che la procedura esecutiva immobiliare n.r.g.e. 96/2025 trae origine dal contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria stipulato in data 21 settembre 2007 per atto pubblico notarile, munito di formula esecutiva, con cui B. plc aveva concesso la somma di euro 133.000,00 in favore di M. e L. Ma., con iscrizione di ipoteca sull'immobile sito in Palombara Sabina, Via Montecavallo n. 50.

Rappresentava che, a seguito del decesso di uno dei mutuatari, il rapporto era proseguito nei confronti della sola L. Ma. e che, nel corso del tempo, il credito era stato oggetto di una prima cessione ex art. 58 T.U.B. da B. plc a B. I. plc, con efficacia dal 1° marzo 2019, resa opponibile mediante pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Deduceva che, successivamente, B. I. plc aveva ceduto il credito in blocco a M. Finance S.r.l. ai sensi della legge n. 130/1999, con pubblicazione dell'avviso di cessione e che il rapporto contraddistinto dal numero identificativo del mutuo risulterebbe espressamente incluso nel perimetro della cessione.

L'opposta esponeva altresì che M. Finance S.r.l. aveva conferito a B. I. plc procura speciale quale servicer, attribuendole i poteri di gestione e recupero del credito, anche in sede giudiziale ed esecutiva, deducendo la piena titolarità del credito in capo alla cessionaria e la legittimazione della mandataria ad agire in executivis.

Contestava la dedotta carenza di legittimazione attiva e la prospettata improcedibilità dell'azione esecutiva, assumendo che il titolo esecutivo è costituito dal contratto di mutuo fondiario e che lo stesso, unitamente all'atto di precetto e all'atto di pignoramento, sarebbe stato ritualmente depositato nei termini di legge, rilevando che i contratti di cessione attengono alla titolarità del credito e non integrano il titolo esecutivo.

L'opposta deduceva che l'opponente avrebbe interrotto il pagamento delle rate del mutuo a far data dall'agosto 2022 e che, alla data del passaggio a sofferenza, l'esposizione debitoria risultava composta dal capitale residuo, dalle quote capitale e interessi delle rate insolute, dagli interessi di mora maturati sugli insoluti e dal rateo interessi, per un importo complessivo corrispondente a quanto intimato con l'atto di precetto notificato in data 30 settembre 2024.

In relazione al contratto di mutuo, l'opposta contestava la sussistenza di clausole vessatorie o nulle, deducendo che le condizioni economiche essenziali sarebbero state chiaramente pattuite e dettagliatamente indicate nel contratto e nel documento di sintesi, con specificazione dei criteri di determinazione degli interessi corrispettivi e moratori, dell'indicatore sintetico di costo e della disciplina della decadenza dal beneficio del termine, nonché con esclusione della capitalizzazione periodica degli interessi di mora.

Contestava inoltre che la dedotta manipolazione del parametro Euribor possa incidere sulla validità delle clausole di determinazione degli interessi o del contratto di mutuo, assumendo che le decisioni della Commissione europea avrebbero riguardato il mercato dei derivati e non i contratti di finanziamento stipulati con la clientela, e che, in ogni caso, difetterebbe la prova di un'incidenza concreta sul rapporto di mutuo per cui è causa.

L'opposta deduceva infine la validità dell'atto di precetto, sostenendo che lo stesso recherebbe l'indicazione dell'importo complessivamente richiesto e del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva, e che la documentazione prodotta consentirebbe la ricostruzione analitica del credito azionato.

Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva.

Con note scritte depositate per l'udienza del 30 aprile 2026, L. Ma. replicava alle deduzioni svolte dalle opposte, insistendo per l'accoglimento dell'opposizione e dell'istanza di sospensione.

L'opponente rappresentava che le difese delle opposte sarebbero sovrapponibili a quelle già articolate nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione pendente nella procedura di pignoramento presso terzi e ribadiva che le medesime censure sarebbero rilevanti con riferimento tanto al titolo esecutivo quanto al precetto, comuni ad entrambe le iniziative esecutive.

Con riferimento al titolo esecutivo, l'opponente contestava le difese della controparte evidenziando profili di incongruenza tra i documenti prodotti. In particolare, deduceva che, a fronte dell'azionamento in via esecutiva del contratto di mutuo indicato con il numero 3/933447, la controparte avrebbe depositato agli atti un diverso contratto di mutuo, individuato con il numero 3/210388, stipulato nel 2007, sostenendo successivamente che tale contratto avrebbe assunto una nuova numerazione a seguito del decesso di uno dei mutuatari.

L'opponente deduceva che dalla documentazione prodotta emergerebbero, tuttavia, elementi che lascerebbero intendere l'esistenza di un ulteriore contratto di mutuo, stipulato in data successiva, distinto da quello prodotto in giudizio, cui sarebbe riferibile il piano di ammortamento depositato dalla creditrice. Secondo la prospettazione dell'opponente, tale circostanza determinerebbe un'incertezza in ordine all'individuazione del titolo esecutivo effettivamente azionato, nonché in ordine al capitale, agli interessi e alla durata del rapporto, con conseguente difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

La parte opponente rilevava che le difese e le produzioni della creditrice, lungi dal chiarire la pretesa azionata, avrebbero accentuato l'opacità del quadro documentale, prospettando una possibile successione o rinegoziazione di contratti di mutuo, senza che il titolo effettivamente fondante l'azione esecutiva fosse stato prodotto in giudizio né risultasse munito di formula esecutiva.

In ordine alle operazioni di cessione del credito, l'opponente ribadiva che dai contratti e dagli avvisi di cessione prodotti non risulterebbero specificamente indicati i mutui fondiari e contestava la sufficienza probatoria della documentazione relativa alla seconda cessione, deducendo la mancata dimostrazione della titolarità del credito in capo alla precedente e della legittimazione ad agire in executivis.

Quanto alle contestazioni sollevate dalle opposte in punto di genericità delle censure, l'opponente ribadiva che nel ricorso introduttivo sarebbero state specificamente indicate le clausole contrattuali e gli allegati oggetto di censura, richiamando integralmente le argomentazioni già svolte.

In relazione al contratto di mutuo, l'opponente replicava alle deduzioni della controparte ribadendo che la stipula per atto pubblico non escluderebbe il controllo sulla vessatorietà delle clausole unilateralmente predisposte e sottoscritte per adesione dal consumatore, insistendo sulla necessità del sindacato giudiziale anche in sede esecutiva, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza nazionale ed europea.

Con riferimento alle clausole di determinazione del tasso di interesse parametrato all'Euribor, l'opponente prendeva atto delle contrapposte tesi giurisprudenziali, ribadendo tuttavia che il contratto oggetto di causa si colloca temporalmente nel periodo interessato dalle decisioni della Commissione europea e che la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sarebbe dunque rilevante ai fini della controversia.

In merito agli obblighi informativi e alla completezza del piano di ammortamento, l'opponente ribadiva che la documentazione fornita al momento della stipula non avrebbe consentito una piena comprensione dell'ammontare complessivo degli interessi e che, allo stato, neppure la creditrice sarebbe in grado di ricostruire in modo certo e trasparente le somme richieste con il precetto.

L'opponente contestava infine la validità del precetto, sostenendo che le ulteriori produzioni documentali della controparte avrebbero evidenziato una successione o variazione dei contratti di mutuo idonea a delegittimare il titolo posto a fondamento della procedura, con conseguente indeterminatezza delle voci di capitale e interessi intimate.

Concludeva pertanto insistendo per l'accoglimento dell'opposizione, previa concessione della sospensione della procedura esecutiva e per l'ammissione delle richieste istruttorie già formulate.

Con note autorizzate depositate per l'udienza del 30 aprile 2026, M. Finance S.r.l. e, per essa, quale mandataria e servicer, B. I. plc, insisteva nelle conclusioni già rassegnate con la

comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della contestuale istanza di sospensione.

L'opposta ribadiva, in particolare, che risulterebbero documentalmente provate sia la titolarità del credito in capo a M. Finance S.r.l. sia la legittimazione di B. I. plc ad agire quale mandataria e servicer, in forza delle cessioni prodotte in atti e della procura speciale conferita dalla cessionaria.

Contestava nuovamente l'eccezione di improcedibilità e di inefficacia dell'azione esecutiva, deducendo che il titolo esecutivo sarebbe costituito dal contratto di mutuo fondiario per atto pubblico notarile munito di formula esecutiva, ritualmente prodotto, mentre la documentazione relativa alle cessioni del credito atterrebbe esclusivamente al diverso profilo della titolarità sostanziale del rapporto e non integrerebbe il titolo esecutivo.

L'opposta replicava altresì alle ulteriori deduzioni dell'opponente in tema di vessatorietà delle clausole contrattuali, trasparenza, nullità del mutuo, anatocismo, usura, manipolazione del parametro Euribor e indeterminatezza del credito, sostenendo che tali censure si risolverebbero in contestazioni generiche, carenti di specifica allegazione e comunque infondate, per le ragioni già ampiamente illustrate nella comparsa di costituzione.

Ribadiva infine la piena validità e determinatezza dell'atto di precetto, assumendo che il credito azionato sarebbe ricostruibile in modo analitico sulla base del titolo esecutivo e del piano di ammortamento aggiornato prodotto in atti.

L'opposta deduceva, da ultimo, l'insussistenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 624 c.p.c. per la sospensione della procedura esecutiva, sostenendo che non emergerebbe alcun fumus idoneo a incidere sulla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa.

Concludeva dunque per il rigetto dell'istanza di sospensione e di tutte le domande svolte dall'opponente, con conferma della legittimità dell'azione esecutiva.

Tanto premesso, questo G.E. ritiene necessario formulare le seguenti

OSSERVAZIONI DI DIRITTO

1. Sulla carenza di legittimazione attiva.

1.1. I rapporti giuridici individuabili in blocco nel prisma del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.): i due adempimenti formali e la deroga alla disciplina della cessione del credito e dell'annotazione di ipoteca.

L'art.58 Tub, rubricato "Cessione di rapporti giuridici", nella sua attuale formulazione post novella del 2025 prevede "1. La Banca d'Italia emana disposizioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. 2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.

7-bis. Alle cessioni di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui al comma 1 si applica anche l'articolo 58-bis, qualora dette cessioni costituiscano trasferimenti rilevanti di attività o passività ai sensi del medesimo articolo".

Vi è subito da sottolineare l'introduzione del comma 7-bis che rinvia all'art.58-bis, secondo il quale "I trasferimenti di attività o passività a cui prendono parte banche italiane, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d'Italia. Le modalità per l'invio della comunicazione sono disciplinate nelle disposizioni attuative di cui al primo periodo".

Pare opportuno precisare immediatamente come deve escludersi che tale nuovo onere di comunicazione alla BKI, per giunta limitato alle sole cessioni qualificate dalla stessa come rilevanti, possa avere alcun impatto sulla validità della cessione in blocco, traducendosi

semmai in possibili sanzioni comminabili da parte dell'Autorità amministrativa indipendente.

Tanto premesso, è possibile osservare in primo luogo come l'architettura normativa delineata dall'art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – T.U.B.) introduce una disciplina di carattere speciale in materia di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco, volta a soddisfare esigenze di snellezza operativa e celerità procedimentale che connotano le transazioni su vasta scala nel comparto bancario e finanziario. La deroga al paradigma civilistico ordinario trova la sua ratio nell'interesse pubblico alla stabilità del sistema creditizio e nella stringente necessità di agevolare operazioni di trasferimento massivo. Tali operazioni si appalesano essenziali in contesti quali la dismissione di crediti deteriorati -Non-Performing Loans – NPL-, le cartolarizzazioni, le ristrutturazioni aziendali e gli interventi risolutivi in situazioni di crisi bancaria. In questa prospettiva, l'art. 58 T.U.B. si inserisce in un più ampio disegno normativo volto a incrementare l'efficienza del mercato secondario dei crediti, operando in stretto coordinamento con la disciplina sulla cartolarizzazione di cui alla L. 30 aprile 1999, n. 130.

L'art. 58 (commi 2,3 e 4) prevede espressamente come sia possibile la cessione a istituti bancari di crediti individuabili in blocco. Secondo Cass. 25.7.2008, n. 20473, in base alla lettera dell'art. 58 cit. il cedente (diversamente dal cessionario) può anche non rivestire la qualifica di banca.

La disciplina si muove su due piani intimamente collegati: quello della cessione dei crediti e quello sorti dei privilegi e delle garanzie di qualsiasi tipo esistenti in favore del cedente.

Per ambedue questi profili la disposizione introduce delle deroghe rispetto alle disposizioni codicistiche in chiave di semplificazione degli ordinari adempimenti formali.

Quanto alla cessione del credito, rispetto agli artt. 1260 e seguenti c.c., la disposizione speciale si distingue per la configurazione di un regime pubblicitario semplificato e derogatorio.

Quanto alle garanzie connesse al credito, l'art.58 Tub introduce al comma 3 una deroga rispetto all'art. 2843 c.c. (art.2843,comma 2, c.c. “la trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finche' l'annotazione non sia stata eseguita”, disposizione che regola l'onere di annotazione ai fini della trasmissione dell' ipoteca in caso -tra l'altro- di cessione del credito garantito).

Non vi è dubbio che tale tipo di cessione determini l'acquisizione da parte del cessionario dei privilegi sostanziali e processuali previsti dall'art 41 TUB.

Osserva sul tema una parte della dottrina come al di fuori di tali operazioni, invece, la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che alla cessione del credito fondiario non corrisponde la cessione dei privilegi processuali stabiliti per tale particolare credito. Le disposizioni di cui al R.D. n. 646/1905 (come quelle stabilite dalla legislazione successiva) hanno, infatti, natura di norme eccezionali (Cass. n. 1395/1999; Cass. n. 10017/1998; Cass. n. 5806/1994). Conseguentemente i privilegi stabiliti in favore di chi amministra il credito non si giustificano nei confronti degli stessi soggetti, che non hanno la qualità di creditori fondiari, per essere ad esempio divenuti cessionari al di fuori di schema di cartolarizzazione (Cass.civ. Sez.III n.14003 del 26/07/2004). Alla luce di ciò, dunque, non deve ritenersi esteso il privilegio previsto dall'art. 41 del TU n. 385/1993 al cessionario, che non riveste la qualifica di Banca ovvero di cessionario ai sensi dell'art. 58 Lb. Del pari non può ritenersi esteso al cessionario la facoltà di iniziare e/o proseguire l'azione esecutiva anche dopo il fallimento del debitore, trattandosi di prerogativa che l'art. 41 co. 2 cit. riserva espressamente solo al creditore-banca (Tribunale di Napoli 03/03/2009 GI dott. Pica).

L'applicazione di ambedue le disposizioni derogatorie (formalità della cessione e modalità di annotazione) è subordinata al rispetto delle medesime formalità.

In particolare in primo luogo l'art.58 tub stabilisce che ai fini dell'opponibilità della cessione del credito le uniche forme di pubblicità richieste siano:1) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica della notizia relativa all'avvenuta cessione (Cass. Civ., Sez. I, 20 luglio 2023, n. 21821); 2) l'iscrizione nel registro delle imprese della cessione.

Quanto a questa seconda (sub 2) la giurisprudenza di legittimità ha precisato come l'informativa dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle imprese assume rilievo ai fini dell'opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, (Cass. n. 31118/2017 e Trib. Benevento 7.8.2018. Cass. n. 22754/2022; Cass. n. 21821/2023; Trib. Ragusa 4.2.2025 n. 183: l'iscrizione del contratto di cessione nel Registro delle imprese non è un elemento costitutivo della fattispecie traslativa, bensì una delle possibili forme della cessione, ai fini della sua opponibilità).

In secondo luogo l'art.58 prevede come (espletate le suddette due formalità) le ipoteche "conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione".

Come chiarito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese della cessione sono requisiti coessenziali ai fini dell'applicazione della disciplina speciale. Ove ne difetti anche una sola, l'art.58 Tub non trova invero applicazione.

Come è stato ben osservato in dottrina, invero, l'art. 58 TUB stabilisce una disciplina specifica che si discosta da quella del codice civile nel caso di cessione dei crediti. Questa deroga è giustificata proprio dalla natura dell'oggetto della cessione, costituito da blocchi di crediti che vengono individuati in base a tipologie e caratteristiche comuni. Volendo analizzare le differenze tra le due discipline, in primis, l'art. 58 TUB prevede un passaggio ad una forma di opponibilità "erga omnes" la quale si basa sulla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale. Nell'ipotesi di cessione dei crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, adempimenti previsti, invece, dalla disciplina generale ex art. 1264 c.c. In sintesi, la pubblicità prevista dall'art. 58 TUB è di tipo dichiarativo che rappresenta un punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificazione delle operazioni di cessione in blocco e l'esigenza di adeguata informazione in favore degli interessati. In secundis, in tema di trasferimento delle garanzie ipotecarie che assistono il credito, l'art. 58 TUB esonera il cessionario dalla formale annotazione del trasferimento dell'ipoteca a margine dell'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 2843 del c.c.

Tuttavia, come si vedrà a breve, l'attenzione della giurisprudenza si è posata essenzialmente sulla la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco, sull'atto di cessione in blocco in sé e sulla composizione dell'onere della prova.

Un altro elemento da mettere in chiaro è che i meccanismi di semplificazione formale introdotti dall'art.58 tub per la cessione e per l'annotazione non determinano un'attenuazione del rigore probatorio in punto di legittimazione attiva.

Permane invero in capo al cessionario l'onere di fornire la prova della titolarità del credito azionato.

Detto in altri termini, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese della cessione sono condizioni necessarie ai fini dell'opponibilità della cessione del credito e dell'esonero dall'onere di annotazione dell'ipoteca ad esso connessa , ma non integrano la prova documentale circa l'effettivo trasferimento del singolo rapporto dedotto nel giudizio esecutivo.

Risulta pertanto imperativo distinguere tra la funzione di detti adempimenti formali e la prova sostanziale del trasferimento, che impone al cessionario di dimostrare l'effettiva riconducibilità del credito alla massa di quelli oggetto di cessione.

Sotto quest'ultimo profilo, come si vedrà meglio nel prosieguo, va osservato in primo luogo come la valenza probatoria dell'estratto di pubblicazione in G.U. è subordinata alla presenza, al suo interno, di indicazioni analitiche e criteri di selezione sufficientemente precisi, tali da

permettere l'inequivoca riconducibilità del credito specifico alla massa dei rapporti oggetto di trasferimento.

In particolare affinché la cessione possa legittimamente beneficiare del regime semplificato, è *condicio sine qua non* che i rapporti trasferiti siano riconducibili a un "blocco" unitario, identificabile mediante criteri oggettivi e predeterminati. Tali parametri possono rinvenirsi nell'omogeneità della tipologia contrattuale, nella comune origine territoriale, nella natura delle controparti o nella specifica finalità economico-finanziaria dell'operazione. Sebbene non sia richiesta la sussistenza di un ramo d'azienda, né una coesistenzialità funzionale tra i rapporti, il criterio aggregativo deve garantire la delimitazione con sufficiente determinatezza del perimetro della cessione, sia *ex ante* che *ex post*. L'aggregazione, dunque, non assolve a una funzione meramente formale, bensì giustifica l'accesso al regime derogatorio in quanto riflette una coerenza sostanziale dell'operazione.

Nella prassi operativa, tuttavia, si riscontra spesso la redazione di avvisi di cessione in termini eccessivamente generici (formule stereotipate quali "sono ceduti tutti i rapporti in blocco"), privi di elementi idonei all'individuazione dei singoli rapporti. Tale carenza inficia l'idoneità dell'avviso a costituire un valido elemento probatorio circa l'inclusione del credito azionato nel compendio ceduto.

In risposta tale prassi la giurisprudenza di legittimità ha ribadito la natura esclusivamente pubblicitaria della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, precisando che il cessionario non è affatto esonerato dall'onere della prova relativo alla propria legittimazione processuale¹. Recentemente, in un'ottica più sostanzialistica, è stato chiarito che la documentazione prodotta in giudizio deve permettere la verifica dell'effettiva inclusione del credito, anche attraverso l'analisi delle clausole contrattuali e degli eventuali allegati richiamati. Sebbene il contratto di cessione, corredato da elenchi nominativi, rappresenti la prova principale, la pubblicazione può svolgere una funzione suppletiva qualora sia talmente dettagliata da rendere possibile l'identificazione univoca della posizione debitoria (Cass., Sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857).

Nel prosieguo ci si occuperà di approfondire proprio l'aspetto della consistenza di questo duplice onere probatorio (prova della legittimazione e prova del rispetto delle formalità ex art.58 tub) con maggiore impegno analitico.

¹

1.2. Adempimento degli oneri formali e prova della titolarità del credito ex art.58 Tub nei giudizi di cognizione.

Come già accennato, la dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento di un'operazione di cessione di crediti in blocco non è elemento sufficiente a provare che la specifica pretesa creditoria dedotta nel giudizio esecutivo sia effettivamente ricompresa nel perimetro di quel trasferimento. Incombe sul cessionario — il quale agisce in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. — l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione negoziale di cartolarizzazione o cessione massiva.

Egli in particolare è tenuto a fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, fatta salva l'ipotesi in cui il debitore ceduto ne abbia formulato un riconoscimento esplicito o implicito.

A tal fine la prova primaria è rappresentata dal contratto di cessione (o atto di conferimento), dal cui tenore letterale e dai relativi allegati sia possibile desumere che lo specifico credito azionato sia stato inequivocabilmente trasferito. Tale prova può essere integrata o, in determinati casi, surrogata dalla produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ma esclusivamente qualora quest'ultimo rechi un contenuto analitico tale da dimostrare che il singolo credito integri tutti i requisiti e i criteri selettivi ivi indicati.

In ordine alla distribuzione dell'onere della prova circa la titolarità del diritto, assume rilievo dirimente l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., S.U., 16 febbraio 2016, n. 2951).

La Suprema Corte, distinguendo tra legittimazione attiva e titolarità del rapporto controverso, ha stabilito i seguenti principi di diritto (va precisato come le Sezioni Unite hanno formulato i principi che seguono in generale e cioè non con specifico riferimento al giudizio esecutivo).

In primo luogo la titolarità della posizione soggettiva (attiva o passiva) dedotta in giudizio costituisce un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione. Ne consegue che spetta all'attore l'onere di allegazione e prova, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili da parte del convenuto.

In secondo luogo le contestazioni sollevate dal convenuto in merito alla reale titolarità del rapporto vantata dall'attore si qualificano come mere difese. Esse sono proponibili in ogni stato e grado del giudizio: la contumacia o la tardiva costituzione non determinano

un'automatica *non contestazione* né invertono l'onere probatorio, fatte salve le preclusioni per i fatti modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti.

Infine la carenza di titolarità del rapporto, sia dal lato attivo che passivo, è rilevabile d'ufficio dal giudice, purché risulti dagli atti di causa già acquisiti al processo.

A seguito di tale pronuncia il panorama giurisprudenziale sul tema ha registrato un'evoluzione articolata, strutturandosi attorno a tre principali filoni interpretativi di legittimità.

Un primo orientamento è connotato da una minore intensità dell'onere della prova.

Si è invero ritenuto sufficiente che il soggetto, dichiaratosi successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., indichi specificamente gli estremi della pubblicazione nell'atto introduttivo del giudizio, qualora il titolo abbia natura pubblica e il suo contenuto sia agevolmente accertabile, fermo restando il difetto di tempestiva o idonea contestazione di controparte (Cass., Sez. I, 17 luglio 2013, n. 17470). In tale alveo, si è attribuito rilievo al comportamento processuale del debitore: la mancata eccezione in ordine alla legittimazione attiva, accompagnata da difese attinenti esclusivamente al merito, è stata interpretata come riconoscimento implicito della stessa, rendendo tardiva ogni successiva contestazione (Cass., Sez. VI, 15 maggio 2020, n. 8975).

Una seconda impostazione considera sufficiente l'allegazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione dei rapporti ceduti per "categorie", senza necessità di un'enumerazione analitica dei singoli crediti. Ciò a condizione che gli elementi comuni (criteri di selezione) permettano di individuare senza incertezze l'oggetto della cessione (Cass., Sez. I, 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass., Sez. I, 26 giugno 2019, n. 17110; Cass., Sez. VI, 28 giugno 2022, n. 20739). Tale approccio non si pone in contrasto con l'art. 1346 c.c., atteso che il requisito della "determinabilità" dell'oggetto contrattuale è soddisfatto ogniqualvolta l'identificazione sia possibile sulla scorta di parametri obiettivi e prestabiliti risultanti dal negozio medesimo.

L'orientamento più recente (e prevalente) della Cassazione è anche quello più restrittivo. Esso esige la produzione del contratto di cessione in forma autentica, necessariamente integrato da documentazione di supporto (quali elenchi nominativi, estratti contabili o clausole integrative) che consenta la verifica puntuale e univoca della riconducibilità del credito alla massa oggetto del trasferimento (Cass., Sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5617; Cass., Sez. III, 5 novembre 2020, n. 24798; Cass., Sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200).

In questa prospettiva, l'orientamento in esame ha chiarito che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale riveste una natura esclusivamente pubblicitaria. Pertanto, laddove redatto

in termini generici, esso è privo di efficacia probatoria in ordine alla titolarità del credito, specialmente a fronte di una contestazione esplicita sollevata dal debitore (Cass., Sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12739). Viene così tracciata una netta linea di demarcazione tra la funzione pubblicitaria dell'avviso — preordinata all'opponibilità della cessione ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e dell'art. 1264 c.c ed alla deroga alla disciplina dell'annotazione ipotecaria — e l'onere di fornire una prova documentale effettiva della legittimazione attiva.

E' stata così sancita l'inidoneità di tale mezzo pubblicitario a supportare l'onere probatorio relativo alla titolarità del rapporto. La ratio di tale approccio risiede nell'impossibilità di desumere dal mero avviso che lo specifico credito sia stato effettivamente ed inequivocabilmente oggetto di trasferimento, ovvero che esso integri tutti i criteri selettivi indicati nell'estratto. Occorre, infatti, mantenere distinti i piani: se l'avviso è necessario per l'efficacia pubblicitaria e per escludere l'efficacia liberatoria dei pagamenti al cedente, esso non surroga la prova dell'esistenza del contratto di cessione sottostante e del suo contenuto analitico. Di conseguenza, la pubblicazione esonera la cessionaria dalla notificazione individuale, ma non dalla dimostrazione della titolarità del diritto qualora contestata in giudizio (. civ., Sez. III, 13 settembre 2018, n. 22268; Cass. Civ., Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2780; Cass., Sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5617; Cass., Sez. III, 5 novembre 2020, n. 24798).

La Cassazione ha inoltre precisato che il cessionario non possa limitarsi a invocare la pubblicazione, ma debba documentare l'inclusione del credito nella massa ceduta, senza poter fare affidamento su dichiarazioni postume del cedente o meri link a portali informatici privi di intrinseco valore probatorio (Cass., Sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200). Un recente arresto ha finanche ritenuto inidonea l'indicazione generica di una cessione riguardante "tutti i crediti deteriorati maturati tra il 1975 e il 2016", in quanto incapace di identificare con certezza la pretesa controversa. In continuità con questi arresti, una recente pronuncia della Corte ha precisato che la pubblicazione in G.U. costituisce solo un equipollente della notifica, ma non prova l'appartenenza del credito al compendio ceduto, a meno che le caratteristiche della categoria non siano talmente dettagliate da consentire una sussunzione univoca (Cass., Sez. III, 23 aprile 2025, n. 10742).

Tali principi sono stati ribaditi con vigore anche in sede di liquidazione concorsuale, escludendo che la pubblicità in G.U. e l'iscrizione nel Registro delle Imprese possano supplire all'assenza del contratto e degli elenchi nominativi (Cass., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cass., Sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478).

La giurisprudenza di merito, seppure con plurime sfaccettature, appare allineato con l'orientamento di legittimità più rigoroso.

Invero, coerentemente, la giurisprudenza di merito ha frequentemente respinto le domande fondate su documentazione lacunosa, considerando insufficienti elenchi generici, privi di sottoscrizione o di riferimenti certi al negozio originario (Trib. Avezzano, ord. 20 aprile 2021; Trib. Catanzaro, ord. 22 novembre 2020; Trib. Civitavecchia, ord. 20 novembre 2019). Anche la giurisprudenza distrettuale ha confermato tale orientamento, negando la legittimazione in difetto di elementi identificativi del credito nell'estratto di cessione (Corte d'Appello Ancona, sent. 3 maggio 2022). Nel panorama giurisprudenziale non sono mancate, seppur in via minoritaria, decisioni di merito orientate ad attribuire un valore probatorio rafforzato all'avviso di cessione, specialmente in difetto di contestazioni analitiche da parte del debitore. Secondo tale impostazione, l'esigenza di una specifica enumerazione e il conseguente onere di produzione del singolo contratto di cessione rischierebbero di vanificare la portata innovativa dell'art. 58 T.U.B. Quest'ultimo, nel disciplinare i trasferimenti di rapporti giuridici in blocco, introduce deliberatamente una disciplina derogatoria rispetto al paradigma degli artt. 1264 e seguenti c.c., finalizzata proprio ad agevolare operazioni di portata strutturale incomparabilmente superiore alla singola cessione atomistica. In tale ottica, si è giunti ad affermare che graverebbe sul debitore l'onere di dedurre e provare l'insussistenza della successione nella titolarità del credito in capo al soggetto istante (Trib. Napoli, Sez. V, 23 marzo 2022). Nonostante tali aperture, rimane fermo e prevalente il principio per cui l'insufficienza del fascicolo documentale preclude l'accertamento della titolarità del credito, determinando l'ineluttabile rigetto della domanda. La giurisprudenza di legittimità e di merito è ormai pressoché unanime nel ritenere che la legittimazione del cessionario debba necessariamente fondarsi su un impianto documentale coerente, verificabile e giuridicamente rilevante. Tale apparato deve essere idoneo a dimostrare, oltre all'astratto trasferimento, la specifica riconducibilità del credito al perimetro del blocco ceduto. In difetto di tale prova, l'onere probatorio — che ai sensi dell'art. 2697 c.c. ricade interamente sull'attore (o sull'opposto in sede di art. 645 c.p.c.) — non può ritenersi assolto mediante il ricorso a dichiarazioni unilaterali, attestazioni prodotte post factum o presunzioni prive di riscontri oggettivi e documentali.

1.3. La legittimazione *ad agere in executivis* nella lente dell' art. 58 T.U.B.: un quadro sulla giurisprudenza di legittimità e su quella di merito.

Muovendo dalle coordinate ermeneutiche sinora tracciate, è ora necessario verificare come esse siano state specificamente declinate all'interno del processo esecutivo.

Bisogna dunque indagare la specifica legittimazione all'azione esecutiva in capo al cessionario di crediti bancari, con particolare riguardo all'idoneità del titolo azionato e al relativo onere probatorio circa la titolarità della pretesa. La questione sottende profili di peculiarità rispetto alla fase cognitiva, in quanto l'istanza forzata postula la sussistenza di un titolo che integri i requisiti sanciti dall'art. 474 c.p.c., ovvero la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito, cristallizzati in una forma solenne.

In tale alveo, l'idoneità del contratto di cessione in blocco a integrare validamente il titolo esecutivo è stata oggetto di un rigoroso scrutinio giurisprudenziale. L'orientamento dominante, sia in sede di legittimità che di merito, esclude recisamente che la mera pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale possa assurgere a prova sufficiente della legittimazione ad agire in *executivis*. L'efficacia di tale adempimento pubblicitario, infatti, è circoscritta all'opponibilità del trasferimento al debitore ceduto, ma non assolve alla funzione di prova dell'intervenuto passaggio di titolarità del credito oggetto dell'esecuzione (Cass., Sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5617; Cass., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798).

Di conseguenza, si è consolidato l'indirizzo che esige, ai fini dell'impulso procedimentale *ex art.* 474 c.p.c., la produzione del contratto di cessione redatto in forma pubblica o con sottoscrizione autenticata, corredato dalla documentazione analitica necessaria a identificare in modo univoco il credito staggito. Tale rigore formale è preordinato a garantire la stabilità e la certezza del titolo esecutivo, presupposti indefettibili per l'instaurazione del processo d'esecuzione.

In questa prospettiva, una ricostruzione sistematica di rilievo ha configurato la nozione di "titolo esecutivo complesso a formazione progressiva": tale elaborazione riconosce valore esecutivo a una sequenza documentale integrata, composta dal titolo negoziale originario (ad esempio, un mutuo fondiario *ex art.* 38 T.U.B.) e dal successivo atto di cessione, a condizione che quest'ultimo rispetti i medesimi requisiti di forma richiesti per il titolo primario. (Trib. Brindisi, ord. 30 dicembre 2024)

È stato altresì evidenziato che il contratto di cessione può integrare il titolo esecutivo solo se munito della medesima forza formale della fonte genetica del credito e se riferibile in modo certo alla posizione azionata. La sola esibizione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, in difetto di criteri selettivi oggettivamente determinabili, è stata ritenuta inidonea, poiché la prova dell'inclusione del credito nella massa ceduta deve ancorarsi a elementi verificabili e non equivoci, quali la natura dell'operazione, la classificazione del credito come deteriorato e la precisa identificabilità dei soggetti coinvolti (Trib. Milano, Sez. VI, 21 maggio 2024, n. 169).

L'assetto interpretativo finora delineato è stato recepito da una solida giurisprudenza di merito, la quale ha escluso che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possa integrare il titulus della cessione, non potendo essa surrogare il contratto né assolvere agli oneri probatori prescritti per l'azione esecutiva². In tale sede, è stata ribadita l'inammissibilità della prova per testimoni o per presunzioni, attesa la natura di contratti societari di elevato valore economico che richiedono la forma scritta ad probationem o ad substantiam.

La prova della legittimazione deve pertanto ancorarsi a documenti certi e verificabili, fondati su criteri oggettivi — quali la qualificazione del credito come Non-Performing Loan (NPL), precisi riferimenti temporali e soggettivi — idonei a soddisfare il requisito di determinatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (Trib. Verona, ord. 19 ottobre 2021)

Risulta essenziale che il credito sia riconducibile a una cessione avente per oggetto, a titolo esemplificativo, crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati in un determinato arco cronologico con soggetti in stato di insolvenza.

La fase esecutiva, per sua natura, non ammette approssimazioni: l'avviso in G.U., pur semplificando la circolazione del credito secondo la normativa bancaria, non esonera dall'allegazione di un atto traslativo valido. In questo contesto, le dichiarazioni unilaterali del cedente sono prive di valore confessorio vincolante per il debitore ceduto, né possono essere assimilate a testimonianze scritte. Una dichiarazione del cedente circa l'inclusione di un credito nel perimetro della cessione non integra una confessione ai sensi dell'art. 2730 c.c., poiché il dichiarante non ne trae alcun pregiudizio processuale e, anzi, condivide l'interesse economico del cessionario. Ammettere il contrario determinerebbe il paradosso di una "confessione" resa da un terzo (il cedente) a danno del debitore. Qualora tale dichiarazione fosse qualificata come mero indizio, il suo rilievo sarebbe comunque precluso dai limiti di cui agli artt. 2721 e 2729, comma 2, c.c. (Trib. Milano, Sez. VI, 21 maggio 2024, n. 169)

Sotto il profilo sistematico, la qualificazione della cessione in blocco come componente di un titolo esecutivo complesso esige una documentazione rigorosa e formalmente idonea. Ai sensi dell'art. 474 c.p.c., il titolo deve possedere non solo esistenza giuridica, ma anche solennità formale. L'azione esecutiva non può dunque fondarsi su presunzioni o attestazioni unilaterali, ma necessita di una filiera probatoria che consenta al Giudice dell'Esecuzione un sindacato pieno sulla legittimazione dell'istante.

In conclusione, la legittimazione del cessionario in sede esecutiva presuppone la coesistenza della titolarità sostanziale e di un titolo formalmente valido ex art. 474 c.p.c., corroborato da

atti univocamente riferibili alla pretesa azionata. In difetto di tali elementi, il rischio probatorio ricade sul creditore procedente, con conseguente declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'azione esecutiva.

1.4. Gli ultimi interventi della Cassazione: tra continuità e discontinuità con l'orientamento formalista.

Dall'esame dei più recenti arresti della Suprema Corte sul tema in esame emerge in verità un quadro non completamente consolidato, che ondeggia tra un approccio più rigoroso e formalista ed uno più pragmatico e sostanzialista.

Segnatamente una recente pronunzia della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 ,Pres. Sestini, Rel. Tassone, ma dello stesso avviso Cass. Civ., Sez. III, 29 dicembre 2025, n. 34641) ha ribadito l' orientamento consolidato secondo il quale, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, la cessione vada provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB , formulando il seguente principio di diritto "In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente".

La pronunzia appare coerente con i precedenti arresti di legittimità, nei quali non si impone al cedente la produzione del contratto di cessione, ben potendo egli assolvere all'onere della prova relativo all'esistenza dello stesso tramite elementi diversi, quali:1) la dichiarazione resa dal cedente in sede giudiziale o stragiudiziale;2) la pubblicazione su G.U. della cessione su iniziativa del cedente.

In quanto tale, la prova del trasferimento può essere fornita "con ogni mezzo", ivi incluse le presunzioni e gli argomenti di prova desumibili dal comportamento delle parti.

La Suprema Corte ha così legittimato l'uso di elementi indiziari convergenti che, letti unitamente, offrono una prova solida della titolarità. In particolare:

1)l'avviso in Gazzetta Ufficiale non è solo una forma di pubblicità notizia, ma crea una presunzione di avvenuta cessione, specialmente se indica criteri oggettivi (come la natura del credito o la classificazione a sofferenza);

2)il fatto che la banca originaria (cedente) non smentisca la cessione, o addirittura intervenga in giudizio per confermarla, costituisce un argomento di prova decisivo ai sensi dell'art. 116 c.p.c.;

3)un documento extra-contrattuale proveniente dalla cedente, che attesta l'inclusione dello specifico credito, assume un valore probatorio dirimente, rendendo superflua l'esibizione dell'intero contratto³.

Quanto all'avviso ex art. 58 TUB,poi, si è precisato come l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto e dall'onere di annotazione dell'ipoteca.

Tuttavia,affinchè esso produca tali effetti, è necessario che contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito. Osserva sul punto autorevole dottrina come “L'individuazione dei crediti ipotecari oggetto di cessione è assicurata in varie maniere. Talora si indicano la data iniziale e quella finale di un periodo, cosicché tutti i finanziamenti ipotecari stipulati durante tale periodo vengono automaticamente compresi nella cessione. Talora invece si ricorre a una relatio: ad esempio si comprendono nella cessione tutti i finanziamenti ipotecari di una determinata area territoriale, oppure relativi a una certa tipologia di clienti, oppure che per la banca cedente risultano classificati come crediti incagliati, oppure crediti in contenzioso.”

In ordine a tale secondo aspetto,come anticipato, non si ravvisa in verità unitarietà di vedute nelle pronunzie di legittimità.

Secondo una recente decisione “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia”(Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n.10860).

In altre decisioni, al contrario, si è assunta una posizione più rigorosa (Cass. civ. n. 5617/2020 del 28.02.2020 e Cass. ordinanza n. 24798 del 5.11.2020).

³

La Suprema Corte ha invero affermato che è onere della asserita cessionaria fornire in modo puntuale la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto della richiesta nell'operazione di cessione in blocco di rapporti giuridici. In tali occasioni sono stati previsti vari modi idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito che, sintetizzati in un elenco meramente esemplificativo, possono essere: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del "Ndg" del credito ceduto (secondo le Istruzioni della BKI l'NDG "riporta il codice identificativo univoco attribuito al cliente che consente la connessione con il sistema anagrafico aziendale del destinatario"); b) la produzione del contratto di cessione del credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute; c) eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione; d) le dichiarazioni confessorie della cedente

In una pronuncia la Cassazione ha ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto per la cessione ove i crediti erano individuati tramite la generica accezione di "crediti anomali" (Cass. 7.11.2019, n. 28803).

1.5. L'orientamento di questo Giudice delle Esecuzioni Immobiliari: adesione alla corrente di legittimità formalista.

Così esattamente ricostruita il quadro degli orientamenti di legittimità, questo Giudice ritiene di dover aderire a quello c.d. formalista, essendo esso l'unico in grado di porre il debitore di conoscere in modo certo l'evento della cessione della propria posizione debitoria. Ebbene nel caso in esame risulta per tabulas come cessione resa pubblica attraverso l'"Avviso di cessione di crediti pro soluto" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 52 del 04.05.2024 (doc. 04c). Detto documento non contiene la specifica indicazione del "Ndg" dei crediti ceduti che, come già rimarcato, secondo le Istruzioni della BKI si concreta nel codice identificativo univoco attribuito al cliente che consente la connessione con il sistema anagrafico aziendale del destinatario.

Difetta inoltre la prova dell'informativa dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle imprese. Essa, come già evidenziato, rappresenta elemento coesenziale ai fini dell'opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, (Cass. n. 31118/2017 e Trib. Benevento 7.8.2018. Cass. n. 22754/2022; Cass. n. 21821/2023; Trib. Ragusa 4.2.2025 n. 183: l'iscrizione del contratto di cessione nel Registro delle imprese non è un elemento costitutivo della fattispecie traslativa, bensì una delle possibili forme della cessione, ai fini della sua opponibilità).

L'istanza di sospensione è fondata e va dunque accolta.

Non vanno vagliate le ulteriori eccezioni sollevate, in quanto assorbite.

Stante la presenza di orientamenti contrastanti in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità, appare corretto dichiarare compensate le spese di lite.

PQM

Dichiara la sospensione del giudizio ex art.624 cpc.

Concede alle parti termine di giorni 40 per introdurre il giudizio di merito.

Si comunichi alle parti.

Tivoli, 08/05/2026

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari

Dott.Francesco Lupia